



COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

N° 49 Registro Delibere

Data della Delibera 20/12/2023

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO : Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. – Anno 2022.

L'anno Duemilaventitrè, addì venti del mese di dicembre, alle ore 18:00 e seguenti nella casa comunale, convocato il Consiglio Comunale ed invitati i Consiglieri con avviso notificato ai sensi dell'art. 4 del D.L.P. 29/10/55, n° 6, giusto referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito in seduta pubblica ordinaria.

Risultano :

	Cognome e Nome del Consigliere	Presente	Assente
1	AFFABILE LORENZA	X	
2	ARANZULLA MARCO	X	
3	BRANCIFORTE SALVATORE	X	
4	FISCELLA SIMONA	X	
5	GIUSTOLISI GIUSEPPE	X	
6	GRANATO FILIPPO	X	
7	MARTINES VALERIO		X
8	NASO CLAUDIA		X
9	PAPPALARDO MARIA GIUSEPPA		X
10	PROFETA STEFANIA	X	
11	RASA' FILIPPO		X
12	SCIBONA DOROTEA		X

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Filippo Granato, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Alla seduta partecipa ed assiste il Segretario Comunale Dott. Rosario Grasso.

Presenti in aula: Il Sindaco Sig. Giovanni Ferro, l'Assessore Diomante Paolo, il Responsabile dell'Area I^ Dott.ssa Cristina Cafà, il Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Pietro Barbera, il Responsabile dell'Area III^ Dott. Giuseppe D'Angelo.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

- 1- Affabile Lorenza
- 2- Fiscella Simona
- 3- Giustolisi Giuseppe

Punto 6 ° all'o.d.g.: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. – Anno 2022.

Il presidente invita a relazionare sul punto il Responsabile dell'Area Finanziaria.

Il dottore Barbera il quale spiega che si tratta di un adempimento annuale richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e prevede la trasmissione dell'atto al portale dedicato. Si tratta di una prese d'atto ed approvazione delle partecipazioni societarie del Comune alla data del 31 dicembre.

Il Consigliere Giustolisi evidenzia che nell'atto ci si sta limitando ad elencare le percentuali delle partecipazioni e chiede al Ragioniere se eventuali perdite societarie possano incidere sul bilancio dell'Ente. Ritene opportuno essere al corrente dello stato delle società in cui si hanno delle partecipazioni societarie.

Barbera sottolinea che formalmente bisogna effettuare solamente una ricognizione relativa alle percentuali delle quote azionarie. I comuni sotto i 5.000 abitanti non sono tenuti all'adozione del bilancio consolidato. A tutela dell'ente, comunque, saranno fatti degli approfondimenti sulla eventuale esistenza di difficoltà finanziarie delle società partecipate.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Giustolisi chiede quale sia la norma sulla riconciliazione e la semplificazione del bilancio per i comuni sotto i 5.000 abitanti e dopo il chiarimento sull'aspetto normativo richiesto, a nome del gruppo consiliare "Mirabella nel cuore" dichiara voto favorevole.

Il Consigliere Branciforte, a nome del gruppo consiliare "Orgoglio Mirabellese" dichiara voto favorevole.

Si procede alla votazione: n. 7 voti favorevoli all'unanimità dei presenti.

Per la immediata esecutività: n. 7 voti favorevoli all'unanimità dei presenti.

Il punto è approvato ed immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

Città metropolitana di Catania

SETTORE AA.FF.

Proposta di Deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

Allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 20.12.2023

OGGETTO : Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e s.m.i. anno 2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamata:

- la delibera n. 35 del 29.09.2017 con la quale si procedeva alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100
- la delibera n. 32 del 30/12/2020 con la quale si procedeva alla Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e s.m.i. per l'anno 2019;

Dato atto che, a norma dell'art. 20 del T.U.S.P. i Comuni effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.,
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del

patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, sul modello della deliberazione della Corte dei conti n. 19 del 19 luglio 2017;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: "il processo di razionalizzazione – **nella sua formulazione straordinaria e periodica** – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Richiamata, altresì, la deliberazione Corte dei Conti n. 61 del 2016, la quale in merito agli Ambiti Territoriali Ottimali stabilisce che vi è "l'assenza di spazio valutativo e, quindi, effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione";

Rilevato che il Comune di Mirabella Imbaccari ha le seguenti partecipazioni azionarie:

Ragione sociale denominazione	Forma giuridica	Quota partecipazione
AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI IN LIQUIDAZIONE	S.p.A.	2,86 %
KALAT AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	S.p.A.	4,00%
KALAT AMBIENTE S.R.R. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI NELL'ATO CATANIA PROVINCIA SUD	Società Consortile	3,57%
KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	S.r.l.	3,57% (partecipazione indiretta)
CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IN LIQUIDAZIONE	Consorzio	0,48%
SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A	S.p.A.	0,329%
GAL KALAT	Società consortile a.r.l.	2,27%

Rilevato che le società Agenzia di programmazione integrata Kalat Ambiente s.p.a e Consorzio d'ambito territoriale Spa sono state inserite in procedura di razionalizzazione mediante la messa in liquidazione ai sensi dell'art 20 comma 1;


Rilevato altresì che la società SRR rientra tra le tipologie dell'articolo 4 rientrando in una produzione servizio indispensabile rientrante tra l'atro tra una partecipazione obbligatoria prevista dalla normativa regionale;

VERIFICATO che in base a quanto sopra che ad oggi non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle sopra indicate partecipazioni.

PROPONE DI DELIBERARE

1. di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "piano operativo di razionalizzazione";
2. di dare atto che questa deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

- ## Mirabella Imbaccari



Pete Zuber

PARERI

Ai sensi dell'articolo 53 della legge n° 142 08/06/1990, recepito dall'art.1, comma 1 lettera i) della L.R. 11/12/1991, n° 48 nel testo quale risulta sostituito dall'articolo 12 della legge 23/12/2000, n° 30, sulla presente proposta si esprime il seguente parere:

PARERE *FAVOREVOLE* sotto il profilo della regolarità tecnico – amministrativa.

Li 07/12/2023



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Pietro Barbera

Pietro Barbera

Ai sensi dell'articolo 1, della L. R. 11/12/1991, n° 48 nel testo quale risulta sostituito dall'articolo 12 della Legge 23/12/2000, n° 30, e visto l'art. 250 commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000, sulla presente proposta si esprime il seguente parere:

PARERE *FAVOREVOLE* sotto il profilo della regolarità tecnico – amministrativa.

Li 07/12/2023



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Pietro Barbera

Pietro Barbera



COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

Città Metropolitana di Catania

Piano di razionalizzazione delle società partecipate – Relazione Tecnica

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 16/01/2023 questo Ente aveva proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii, per l'anno 2022;

Il contesto normativo. Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato "fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni".

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società" e stabilisce inoltre che "è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici."

Il successivo comma 28 prevede altresì che "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti."

Il comma 612 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015, dispone che, entro il 31 marzo 2016, i legali rappresentanti delle amministrazioni interessate predispongano una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa. Tale pubblicazione costituisce specifico obbligo di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33.

Visto l'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, che ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art. 20 del Testo Unico. L'istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014.

Criteri di formulazione del Piano di razionalizzazione

Gli obiettivi della legge di stabilità sono:

- riduzione del numero delle società partecipate;
- riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Valutazione dell'utilità delle partecipazioni societarie

Come già evidenziato dalle sezioni Corte Conti del Veneto e del Piemonte (sez. reg. contr. Veneto, 30.3.2015, n. 205, sez. reg. contr. Piemonte, 26.1.2016, n. 5) nel concetto di "partecipazioni societarie" sono incluse anche le società consortili.

In tale ambito il soddisfacimento delle esigenze della collettività amministrata impone approfondite valutazioni in merito alla coerenza dell'attività societaria rispetto:

- alla missione istituzionale dell'ente;

- all'effettiva produzione di servizi di interesse generale, tenendo conto dei relativi costi/benefici; all'appropriatezza del modulo gestionale;
- alla comparazione con i vantaggi/svantaggi e con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi;
- alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale.

L'analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria degli organismi partecipati è il primo passo verso la complessiva valutazione, da parte dell'ente socio, della convenienza ad attuare una gestione esternalizzata dei servizi, la quale deve tener conto anche delle risorse impegnate e del contributo pubblico ai risultati d'esercizio conseguiti dall'organismo.

L'intera revisione degli assets societari, deve necessariamente inquadrarsi nell'ambito di una visione strategica complessiva, che tenga in primaria considerazione le finalità indicate dal legislatore, ossia: eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle stesse. Tale obbligo di dismissione è espressione del principio della "funzionalizzazione" dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali, giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, risulta ora esteso a tutte quelle società che, pur essendo coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono, invece, indispensabili al perseguimento dei fini propri e tipici dello stesso. In tale ambito un'attenzione prioritaria dovrà essere dedicata al principio di economicità di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone l'obbligatoria dismissione delle partecipazioni negli enti societari che siano strutturalmente in perdita.

Sono vietati a tal riguardo operazioni elusive, trasferimenti straordinari di risorse da parte dei soci, mirati ad evitare preventivamente l'emersione di perdite d'esercizio per il terzo anno consecutivo; soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Si richiede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni. Trattasi di eliminazione di società doppie dove il piano di razionalizzazione e l'allegata relazione tecnica forniscano il quadro completo di tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, anche con riferimento all'attività svolta da consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali, con esauriente esposizione dell'oggetto sociale risultante dal relativo Statuto o dall'atto negoziale di affidamento.

Si richiede l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica e il contenimento dei costi di funzionamento, mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo nonché delle strutture aziendali, anche attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Piano di razionalizzazione delle società partecipate:

Tabella riassuntiva delle Società Partecipate dal Comune di Mirabella Imbaccari

Codice fiscale	Ragione sociale denominazione	Localizzazione	Forma giuridica	Quota partecipazione
03502100872	AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI IN LIQUIDAZIONE	VIA SAN DOMENICO SAVIO 13 Caltagirone (CT) Italia	S.p.A.	2,86%
04025120876	KALAT AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	VIA GIUSEPPE LIVERANI 13 - 15 Grammichele (CT) Italia	S.p.A.	4,00%
05032850876	KALAT AMBIENTE S.R.R. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI NELL'ATO CATANIA PROVINCIA SUD	L.GO CADUTI DI NASSIRYA SN Grammichele (CT) Italia	Società Consortile	3,57%
05117830876	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	CNT POGGIARELLI S.N. Grammichele (CT) Italia	S.r.l.	3,57% (partecipazione indiretta)
04042740870	Consorzio D'Ambito Territoriale Ottimale – Catania-ATO 2.	Via Prefettura n.14-cap. 95100 Catania	Consorzio	0,48%
04201250877	SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A	VLE AFRICA 14 Catania (CT) Italia	S.p.A.	0,329%
91020830872	GAL KALAT	Via Santa Maria di Gesù, n. 90 - Caltagirone	Società Consortile a responsabilità limitata	2,27%

1 - AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI IN LIQUIDAZIONE.

Società in liquidazione. Dalla relazione allegata al bilancio 2016 si evince un residuo debito relativo per € 572.851. Trattasi di società messa in liquidazione dall'Assemblea straordinaria con delibera del 5.11.2010 che ha pertanto cessato ogni attività.

La liquidazione richiede un iter di dismissione alquanto lungo ed indipendente dalla volontà del Comune.

2. KALAT AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Kalat Ambiente S.p.A. viene costituita per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 200 e ss. del D.Lgs. 152/ 2006 la gestione integrata del servizio di smaltimento dei rifiuti nell'area dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Catania.

L'art. 19, comma 12, della L.R. 9/2010 e s.m.i, ha dettato la disciplina transitoria per il passaggio delle funzioni dalle precedenti Autorità d'Ambito, poste in liquidazione, e i nuovi enti di governo dell'ambito, SRR, fissando la data 30.09.2013, quale termine di cessazione delle gestioni liquidatorie delle Autorità d'Ambito.

La liquidazione richiede un iter di dismissione alquanto lungo ed indipendente dalla volontà del Comune.*

3. KALAT AMBIENTE S.R.R. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI NELL'ATO CATANIA PROVINCIA SUD

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti', con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati.

Kalat Ambiente S.R.R. si costituisce in data 23.10.2012 tra i 15 Comuni di Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini e la Provincia Regionale di Catania.

L'Ambito territoriale si estende su 1.243 km² di superficie, ed ospita circa 150.000 abitanti. È limitato a nord dall'Ambito Enna Provincia e Catania Area Metropolitana, a sud dall'Ambito Ragusa Provincia, a ovest dall'Ambito Caltanissetta Provincia Sud e ad est dall'Ambito Siracusa Provincia.

Kalat Ambiente S.R.R. dà continuità al sistema di governo d'Ambito, infatti per effetto del decreto presidenziale n. 531 del 4.7.2012, adottato ai sensi del comma 2bis dell'art. 5 della L.R. 9/2010, il bacino territoriale dell'ATO Catania Provincia Sud coincide esattamente con il precedente ATO CT5.

Tra la S.R.R. e la precedente Società d'Ambito vi è identità di funzioni. Kalat Ambiente SRR, infatti, subentra nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 200 e ss. del D.Lgs. 2006, all'ATO Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione.

L'art. 6 comma 2 della L.R. 9/2010 che prevede che gli oneri per il funzionamento della SRR sono posti a carico dei comuni consorziati.

La partecipazione in Kalat Ambiente SRR non è soggetta a razionalizzazione.

4. KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE (partecipazione indiretta)

Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale è una società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, costituita secondo i principi dell' "in house providing" dall'Ente di governo dell'Ambito Catania Provincia Sud, Kalat Ambiente SRR, per la gestione degli impianti di trattamento, valorizzazione e recupero della raccolta differenziata siti in Grammichele c.da Poggiarelli s.n.

La società Kalat Impianti è costituita con unico socio ed è assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico, Kalat Ambiente SRR.

Lo statuto adottato da Kalat Impianti S.r.l. prevede specifiche clausole sul controllo analogo, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali. A tal fine è istituito presso l'Ente di Governo dell'Ambito apposito Servizio di Controllo Analogo.

Il capitale sociale, pari ad euro diecimila, interamente versato, è detenuto totalmente da Kalat Ambiente SRR.

Kalat Impianti S.r.l. è amministrata da un amministratore unico. L'organo amministrativo gestisce la Società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le materie riservate alle decisioni dell'Assemblea.

La Società Kalat Impianti uniforma tutte le attività, oggetto di affidamento diretto da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito, a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

L'attività di gestione degli impianti è ad ogni effetto **servizio pubblico essenziale** e costituisce, quindi, attività di pubblico interesse sottoposta alla relativa e specifica normativa.

5. CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IN LIQUIDAZIONE

Società in liquidazione. Dalla relazione allegata al conto annuale 2015 non si evince alcun debito. Trattasi di società messa in liquidazione dall'Assemblea straordinaria che ha pertanto cessato ogni attività.

La liquidazione richiede un iter di dismissione alquanto lungo ed indipendente dalla volontà del Comune.

6. SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A

Servizi Idrici Etnei s.p.a è la società per azioni a maggioranza di controllo pubblico che ha gestito il SII (Sistema Idrico Integrato - sollevamento e la distribuzione di acqua potabile, la raccolta ed il trattamento delle acque reflue) dei comuni di Caltagirone, Grammichele, Militello in Val di Catania, San Cono e San Michele di Ganzaria nella Provincia di Catania.

I soci di diritto pubblico (la Provincia Regionale di Catania e tutti i Comuni della provincia)

detengono il 51% delle quote sociali mentre il restante 49% è detenuto interamente dall'unico socio di diritto privato, la Hydrò Catania s.p.a.

Questa società ha per oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato che consiste nell'insieme dei servizi di captazione, sollevamento, trattamento trasporto, fornitura e distribuzione acque per usi civili ed inoltre, l'elaborazione di progetti, la direzione e l'esecuzione di lavori ed opere nell'esclusivo ambito dei settori di attività.

In considerazione delle funzioni che svolge la società e dell'obbligatorietà della tipologia di gestione del servizio tramite ambiti territoriali ottimali questa Amministrazione mantiene la partecipazione posseduta. La quota di partecipazione azionaria non determina oneri per l'Ente.

7. GAL KALAT

Società Consortile a Responsabilità Limitata finalizzata allo sviluppo del Calatino Sud Simeto.

I GAL, Gruppi di Azione Locale, sono organismi intermedi rappresentativi degli interessi collettivi delle aree di competenza, investiti di una missione pubblica e responsabili dell'attuazione di programmi integrati che operano quali agenzie di sviluppo, in applicazione del principio di sussidiarietà, attraverso il più ampio decentramento nella gestione di Fondi strutturali.

Il Gruppo di Azione Locale G.A.L. Kalat è una Società Consortile a Responsabilità Limitata senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico del 6 agosto 2009 al quale aderisce un Partenariato partecipato da 163 soggetti pubblici e privati rappresentativi degli interessi del territorio del NAT Calatino il quale comprende i 12 Comuni di Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, e Niscemi, in Provincia di Caltanissetta.

Obiettivi delle Azioni previste nel PSL Calatino sono la promozione di interventi finalizzati allo sviluppo del potenziale turistico e delle microimprese, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare rurale, delle emergenze naturalistiche, culturali e storico-architettoniche, allo sviluppo di adeguati canali di commercializzazione dei prodotti locali, alla promozione delle produzioni tipiche e allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, in una logica di gestione integrata del territorio oltre l'incentivazione di progetti pilota e azioni di supporto per la creazione di nuova imprenditoria e l'attuazione di adeguate strategie competitive ed organizzative, l'accesso ai mercati extra locali tramite adeguate politiche di marketing e l'aumento del contenuto immateriale dei prodotti agricoli e dei prodotti turistici locali, in termini di servizi, di suggestioni, di saperi tradizionali.

La sostenibilità dell'adesione al GAL in rapporto ai possibili benefici legati all'appartenenza alla società determinano l'opportunità di mantenimento della partecipazione.

Quadro riepilogativo azioni previste

Ragione Sociale denominazione	Quota partecipazione	Azioni previste
AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI IN LIQUIDAZIONE	2,86 %	In corso di liquidazione
KALAT AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	4,00%	In corso di liquidazione
KALAT AMBIENTE S.R.R. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI NELL'ATO CATANIA PROVINCIA SUD	3,57%	Mantenere
KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	3,57% (partecipazione indiretta)	Mantenere
CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IN LIQUIDAZIONE ATO 2	0,48%	In corso di liquidazione
SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A	0,329%	Mantenere
GAL KALAT	2,27%	Mantenere



IL SINDACO
Giovanni Ferro

Comune di Mirabella Imbaccari (CT)

Il Revisore Unico dei Conti

Verbale n. 25

L'anno duemilaventitré, il giorno 07 del mese di dicembre, il Revisore Unico dei Conti, Dott. Rosario Sorbello, viene interpellato per esprimere parere, alla proposta avente ad oggetto **"Revisione Periodica delle Partecipazioni"**, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

È da premettere che, la documentazione che è stata messa a disposizione di codesto organo di revisione economico finanziaria, è la seguente:

- Proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto **"Revisione Periodica delle Partecipazioni"**, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- Scheda di Rilevazione, Revisione Periodica delle Partecipazioni, Art. 20, C. 1, TUSP – Allegato A;
- Relazione Tecnica – Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate;

CONSIDERATA

- la funzione ed il ruolo dell'organo di revisione economico finanziario di quest'ente in materia di **"Revisione Periodica delle Partecipazioni"**, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100", ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;
- quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con **"Decreto correttivo"**);
- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

CONSIDERATO

- che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune avrebbe dovuto provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- il rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTA

la documentazione trasmessa, il Revisore Unico dei Conti esprime **Parere Favorevole** alla proposta di **"Revisione Periodica delle Partecipazioni"**, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal **Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100**", e ribadisce altresì, che nel corso dell'attuazione di detta ricognizione delle partecipazioni, di cui in oggetto, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i punti stabiliti in materia di alienazione od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni stabilite all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.

Santa Venerina, 10 dicembre 2023

Il Revisore Unico dei Conti



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Filippo GRANATO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Marco ARANZULLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosario GRASSO

Si Attesta

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 è pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE al n° 1531 della rete Civica il giorno 24.12.23 per rimanervi 15 gg. consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 24.12.2023

Il Messo Comunale
F.to Giuseppe Interlandi

Il sottoscritto Segretario comunale;

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione su conforme attestazione del Messo Comunale è stata pubblicata all'albo ON LINE dal _____ al _____ (art. 6, L.R. 11/2015) e che contro la stessa non sono stati presentati reclami od opposizioni.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20.12.2023

☐ AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 1°, LEGGE REGIONALE N° 44/1991
(essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione).

☒ AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 2°, LEGGE REGIONALE N° 44/1991
(deliberazione immediatamente esecutiva).

Data: 20.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosario GRASSO

Per copia conforme al suo originale

L'Istruttore Amministrativo

Data _____